

COMUNE CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di
ragione di legge

Premesso:

- che il comune di Casteltermini è proprietario di un'impianto sportivo da tennis, ubicato nella C.da Pecoraro, composto, oltre che dai campi di giuoco, da un'immobile costituito da n. 4 vani e n.1 vano docce;
- che la F.N.G.V. ONLUS Compagnia Giubbe Verdi "Santa Croce d'ora innanzi detta F.N.G.V., con nota a firma del suo rappresentante pro tempore Sig. Ballone Mario, assunta al protocollo generale di que-

sto Comune in data 24/02/2011 al numero 764, ha chiesto di poter usufruire, in regime di comodato d'uso gratuito, di numero due vani del predetto immobile, da adibire come deposito delle attrezzature e dell'automezzo in dotazione alla stessa F.N.G.V, che utilizza per gli scopi inerenti le attività di volontariato e di protezione civile .;

Considerato che la F.N.G.V. , quale ente di volontariato, opera senza scopi lucrativi ormai da diversi anni, prestando servizio per puro spirito di solidarietà, mostrando un alto profilo morale e civico , svolgendo un considerevole numero di servizi utili alla cittadinanza;

Che per le finalità avanti descritte e per il lodevole operato svolto il comune di Casteltermini intende concedere alla medesima, in comodato d'uso gratuito, i locali di che trattasi;

Tanto premesso e considerato tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Il comune di Casteltermini (parte comodante) concede in comodato d'uso gratuito alla F.N.G.V. (parte comodataria) , avente sede in Casteltermini Corso Umberto n° 78, n. 2 vani dell'immobile in questione, mentre i restanti n. 2 vani + il vano docce restano di pertinenza dei campi da tennis;

Art. 2 – La F.N.G.V. si impegna a riparare con proprie risorse la copertura dell'immobile de quo. Ed inoltre si impegna di prestare servizio antincendio, presso il Cine Teatro "Enzo Di Pisa", ogni qualvolta il comune promuove direttamente manifestazioni;

Art. 3 - Sono ad esclusivo carico della F.N.G.V. le spese ordinarie per il godimento dei locali, ivi comprese quelle di pulizia, fatta ecce-

zione per il pagamento dell'energia elettrica;

Art. 4 – Il Presente contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data odierna.

Art. 5 – L'Amministrazione comunale in qualunque momento può richiedere l'immediata restituzione dei locali;

Art. 5 - Le eventuali spese di registrazione del presente contratto saranno totalmente a carico della parte comodataria.

Art. 6 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti si rimettono a quanto previsto negli artt. 1803 e seguenti del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice originale.

Casteltermini Li 01 GIU. 2011

